

**ART.62**            Alla guardia nazionale è affidato principalmente il mantenimento dell'ordine interno e della costituzione.

### **Titolo VIII DELLA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE**

**ART. 63**            Qualunque riforma di costituzione può essere solo domandata nell'ultimo anno della legislatura da un terzo almeno dei rappresentanti.

**ART. 64**            L'Assemblea delibera per due volte sulla domanda all'intervallo di due mesi. Opinando l'Assemblea per la riforma alla maggioranza di due terzi, vengono convocati i comizii generali, onde eleggere i rappresentanti per la costituente, in ragione di uno ogni 15 mila abitanti.

**ART. 65**            L'Assemblea di revisione è ancora assemblea legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non eccedere tre mesi.

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

**ART. 66**            Le operazioni della costituente attuale saranno specialmente dirette alla formazione della legge elettorale, e delle altre leggi organiche necessarie all'attuazione della costituzione.

**ART. 67**            Coll'apertura dell'Assemblea legislativa cessa il mandato della costituente.

**ART. 68**            Le leggi e i regolamenti esistenti restano in vigore in quanto non si oppongono alla costituzione, e finché non sieno abrogati.

**ART. 69**            Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma.

Il Presidente  
G. Galletti

I Vice Presidenti  
A. Saliceti - E. Allocatelli

I Segretari G. Pennacchi - G. Cocchi  
A. Fabretti - A. Zambianchi